

Istituto Nazionale di Previdenza
per i Dipendenti dell' Amministrazione Pubblica
Roma, 3 Marzo, 2010

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali
Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati
Agli Enti di Patronato Ai CAF
Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali
Ai Direttori Regionali
Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Nota operativa n.13

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2009

Adeguamento stipendiale e indennità del personale di magistratura ed equiparati Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 155 del 7 luglio 2009 è stato pubblicato il DPCM in oggetto, con il quale è stato **rideterminato il trattamento economico dei magistrati ordinari, Militari, amministrativi e contabili, nonché quello degli avvocati e procuratori dello Stato.**

In particolare, l'art. 1 del DPCM prevede che, per il personale in parola, le misure degli stipendi, dell'indennità prevista dall'art. 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dell'indennità integrativa speciale, in vigore alla data del 10 gennaio 2006, siano incrementate nella misura del 10,13 per cento con decorrenza 10 gennaio 2009, previo contestuale riassorbimento degli incrementi corrisposti per gli anni 2007 e 2008.

L'art. 2 dello stesso DPCM dispone, altresì, che le medesime voci stipendiali ed indennitarie, in vigore alla data del 10 gennaio 2009, siano incrementate, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura del 3,04 per cento per ciascuno degli anni 2010 e 2011 con decorrenza, rispettivamente, 10 gennaio 20 e 10 gennaio 2011.

Allo scopo di agevolare il lavoro delle Sedi, si allega il prontuario relativo agli importi degli stipendi e delle indennità spettanti ai magistrati ordinari per gli anni 2009 e 2010 ; si allega, altresì, la tabella di conversione delle qualifiche delle magistrature e dell'avvocatura generale dello stato.

Si rammenta, infine, che l'indennità giudiziaria non è utile ai fini della buonuscita ed è computabile solo in quota B ai fini pensionistici.

1° Gennaio 2010 in applicazione del DPCM del 23 Giugno 2009